

SALDO IVA 2016

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

1. Versamento del saldo Iva: soggetti obbligati
2. Soggetti non tenuti al versamento del saldo Iva
3. Individuazione dell'importo da versare a saldo dell'Iva
4. Termini di versamento del saldo Iva
5. Modalità di versamento
6. Sanzioni per mancato o insufficiente versamento
7. Individuazione dell'importo dell'Iva a credito
8. Ripartizione dell'Iva a credito

Studio Associato Trombetta Teruggia

Il **saldo Iva** risultante dalla dichiarazione 2017, per il **periodo d'imposta 2016**, deve essere versato entro il **16 marzo**, o entro il **30 giugno** con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, utilizzando il modello di versamento **F24**.

Inoltre l'Iva dovuta può essere **rateizzata** in massimo 9 rate, dal 16 marzo al 16 novembre, di pari importo da versare entro il 16 di ciascun mese di scadenza.

Il contribuente, infine, ha la facoltà di **compensare**, o chiedere a rimborso, l'imposta risultante a credito dalla dichiarazione Iva 2017.

1. Versamento del saldo Iva: soggetti obbligati

Ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 14.10.1999, n. 542, **soggetti obbligati** alla **presentazione** del **Mod. Iva 2017**, relativo al periodo d'imposta 2016 (approvato con Provv. Agenzia Entrate 16.1.2017), quali i contribuenti esercenti **attività d'impresa** ovvero attività **artistiche** o **professionali** titolari di **partita Iva**, devono, entro il **16 marzo**, provvedere al versamento dell'**Iva a saldo** per l'anno **2016**, ovvero determinare l'imposta a **credito** e scegliere la modalità di utilizzo del credito stesso.

2. Soggetti non tenuti al versamento del saldo Iva

I soggetti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali **non tenuti** al versamento del saldo Iva 2016 sono coloro che risultano **esonerati** dalla **presentazione** della **dichiarazione Iva**.

In particolare:

- i contribuenti che per l'anno **d'imposta 2016** abbiano **registrato esclusivamente operazioni esenti** di cui all'art. 10, D.P.R. 26.10.1972, n. 633;
- i contribuenti che, essendosi avvalsi della **dispensa** dagli **obblighi di fatturazione** e di **registrazione** ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. 633/1972, abbiano effettuato **soltanto operazioni esenti**;
- i contribuenti che si avvalgono del **regime forfetario** per le **persone fisiche** esercenti attività **d'impresa, arti e professioni** di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, L. 23.12.2014, n. 190;
- i contribuenti che si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio** per l'**imprenditoria giovanile** e **lavoratori in mobilità** previsto dall'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. con L. 15.7.2011, n. 111;
- i **produttori agricoli esonerati** dagli **adempimenti** ai sensi dell'art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- gli esercenti attività di **organizzazione di giochi**, di **intrattenimenti** ed altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 640, se non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- le **imprese individuali** che abbiano dato in **affitto l'unica azienda** e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva;
- i soggetti passivi d'imposta, quali i **rappresentanti** residenti nel territorio dello Stato, nell'ipotesi di cui all'art. 44, co. 3, secondo periodo, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. dalla L. 29.10.1993,

Studio Associato Trombetta Teruggia

n. 427, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta **solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette** o comunque **senza obbligo di pagamento** dell'imposta;

- i soggetti che hanno **esercitato l'opzione** per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 16.12.1991, n. 398, **esonerati** dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i **soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati** in ambito comunitario, che si sono **identificati** ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di **telecomunicazione**, di **teleradiodiffusione** ed **elettronici** resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro, di cui all'art. 74-quinquies, D.P.R. 633/1972.

3. Individuazione dell'importo da versare a saldo dell'Iva

L'importo dovuto a saldo è quello indicato all'interno del rigo «**VL38**», denominato «Totale Iva dovuta», della dichiarazione Iva 2017.

VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)

,00

Tale importo si ricava **sottraendo** dall'Iva a debito i **crediti** eventualmente **utilizzati** e sommando gli **interessi trimestrali dovuti**. In particolare, è dato dalla seguente operazione:

$$VL32 - (VL34 + VL35) + VL36$$

TABELLA N. 1 - DETERMINAZIONE DEL RIGO «VL38»		
Rigo – Colonna		Descrizione
(+) VL32	(+) VL3	Imposta dovuta, data dall'Iva a debito al netto dell'Iva detraibile (con segno positivo)
	(+) VL20	Rimborsi infrannuali richiesti anche se non liquidati
	(+) VL21	Crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo
	(+) VL22	Credito Iva compensato nel Mod. F24, fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale, e risultante dai primi 3 trimestri del 2016
	(+) VL23	Interessi dovuti, dai contribuenti trimestrali, per le prime 3 liquidazioni trimestrali
	(+) VL24	Versamenti, relativi ad immatricolazioni autovetture Ue destinate ad essere cedute in anni successivi, effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi
	(-) VL4	Imposta a credito, data dall'Iva a debito al netto dell'Iva detraibile (con segno negativo)
	(-) VL11 campo 1	Crediti derivanti dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016
	(-) VL25	Trasferimenti, da parte di ciascuna società del gruppo, effettuati l'anno precedente e oggetto di restituzione dalla controllante
	(-) VL26	Eccedenza di credito dell'anno precedente, risultante dalla differenza tra il credito da dichiarazione per il 2015 ed il credito compensato
	(-) VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'Ufficio
	(-) VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto
	(-) VL29	Ammontare dei versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali ed

Studio Associato Trombetta Teruggia

		acconto
	(-) VL30	Ammontare dei debiti trasferiti
	(-) VL31	Versamenti integrativi d'imposta
(-) VL34		Ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
(-) VL35		Ammontare dei crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in diminuzione del debito Iva risultante dalla precedente dichiarazione
(+) VL36		Interessi dovuti dai contribuenti trimestrali in sede di dichiarazione annuale

L'importo, se **superiore a 10,33 euro**, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all'interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo «**VX1**», denominato «Iva da versare o da trasferire» della dichiarazione stessa.

VX1 IVA da versare o da trasferire (*)

,00

4. Termini di versamento del saldo Iva

L'importo indicato nel rigo «**VX1**» deve essere versato con **Mod. F24** entro il **16.3.2017**, in **unica soluzione**, ovvero in forma **rateale** ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.

In particolare, le rate devono essere versate **entro il giorno 16** di **ciascun mese** di **scadenza** e, in ogni caso, l'ultima rata **non può** essere **successiva** al **16 novembre**.

Sull'importo delle rate successive alla prima, da versare entro il 16 marzo, è dovuto l'**interesse fisso** pari allo **0,33% mensile**.

TABELLA N. 2 - RATEAZIONE DEL SALDO IVA		
Rata	Scadenza	Interessi
Prima	16 marzo	-
Seconda	18 aprile (il 16 aprile è Pasqua e il 17 aprile è Lunedì dell'Angelo)	0,33%
Terza	16 maggio	0,66%
Quarta	16 giugno	0,99%
Quinta	17 luglio (il 16 cade di domenica)	1,32%
Sesta	16 agosto	1,65%
Settima	18 settembre (il 16 cade di sabato e il 17 di domenica)	1,98%
Ottava	16 ottobre	2,31%
Nona	16 novembre	2,64%

Studio Associato Trombetta Teruggia

Il versamento, inoltre, può essere **differito** alla **scadenza** prevista per il **versamento** delle somme dovute in base alla **dichiarazione dei redditi**, con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo d'**interesse** per **ogni mese** o **frazione** di mese successivo al 16 marzo. Pertanto, se il saldo è versato entro il 30.6.2017, la maggiorazione da applicare risulta pari all'1,60%, dato dallo 0,40% moltiplicato per i 4 mesi.

TABELLA N. 3 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA		
Modalità	Scadenza	Interessi
Unica rata	Entro 16 marzo	-
Rateale	Entro il 16 di ogni mese da marzo a novembre (ultima rata possibile)	0,33% mensile
Differita	Entro il 30 giugno	0,40% mensile o per frazione di mese

5. Modalità di versamento

Al fine di effettuare i versamenti dovuti, **tutti i contribuenti** devono utilizzare il modello di versamento **F24**, all'interno del quale è necessario indicare:

- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale;
- il codice tributo;
- l'eventuale numero di rata;
- l'anno d'imposta;
- gli importi da versare.

I codici tributo da indicare sono riepilogati nella Tabella n. 4.

TABELLA N. 4 - CODICI TRIBUTO DI VERSAMENTO DELL'IVA E RELATIVI INTERESSI	
Codice	Descrizione
6099	Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
1668 (*)	Interessi dovuti per il pagamento dilazionato di importi rateizzabili
(*) Il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." non deve essere compilato	

6. Sanzioni per mancato o insufficiente versamento

In caso di **mancato** o **insufficiente versamento** dell'Iva è dovuta la **sanzione amministrativa** pari al **30%** dell'importo non versato.

Inoltre, è **punito** con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni** l'**omesso versamento** dell'Iva dovuta sulla base della **dichiarazione annuale**, sempre che l'ammontare **superi** l'importo di **250.000 euro** per ciascun periodo d'imposta. Per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'**omissione** del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si **protragga** fino al **27 dicembre** dell'**anno successivo** al periodo di imposta di riferimento.

7. Individuazione dell'importo dell'Iva a credito

L'importo a credito è quello indicato all'interno del rigo «VL39», denominato «Totale Iva a credito», della dichiarazione Iva 2017.

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37) ,00

Tale importo si ricava dall'importo dell'Iva a credito, evidenziato nel rigo «VL33», indicato solo nel caso in cui:

(VL4 + VL11 – campo 1 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30 + VL31)

>

(VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23 + VL24)

TABELLA N. 5 - DETERMINAZIONE DEL RIGO «VL33»	
Rigo – Colonna	Descrizione
(+) VL4	Imposta a credito, data dall'Iva a debito al netto dell'Iva detraibile (con segno negativo)
(+) VL11 – campo 1	Crediti derivanti dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016
(+) VL25	Trasferimenti, da parte di ciascuna società del gruppo, effettuati l'anno precedente e oggetto di restituzione dalla controllante
(+) VL26	Eccedenza di credito dell'anno precedente, risultante dalla differenza tra il credito da dichiarazione per il 2015 ed il credito compensato
(+) VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'Ufficio
(+) VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto
(+) VL29	Ammontare dei versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali e acconto
(+) VL30	Ammontare dei debiti trasferiti
(+) VL31	Versamenti integrativi d'imposta
(-) VL3	Imposta dovuta, data dall'Iva a debito al netto dell'Iva detraibile (con segno positivo)
(-) VL20	Rimborsi infrannuali richiesti anche se non liquidati
(-) VL21	Crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo
(-) VL22	Credito Iva compensato nel Mod. F24, fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale, e risultante dai primi tre trimestri del 2016
(-) VL23	Interessi dovuti dai contribuenti trimestrali per le prime 3 liquidazioni trimestrali
(-) VL24	Versamenti relativi ad immatricolazioni autoveicoli Ue destinate ad essere cedute in anni successivi, effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi

Studio Associato Trombetta Teruggia

L'importo deve essere riportato nel rigo «**VX2**», denominato «Iva a credito» della dichiarazione stessa.

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i rigi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)

,00

Si evidenzia che in caso di **compilazione** del rigo «**VL40**», denominato «Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito», ad esclusione delle ipotesi di compilazione del predetto rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'Iva di gruppo, l'importo da indicare nel rigo «**VX2**» è costituito dalla **somma** degli importi di cui ai rigi «**VL39**» e «**VL40**».

8. Ripartizione dell'Iva a credito

L'importo a credito è **successivamente** da **ripartire** tra i rigi «**VX4**» e «**VX5**», al fine utilizzarlo **alternativamente**:

- in **compensazione verticale**;
- a **rimborso**;
- in **compensazione orizzontale**.

Utilizzo in compensazione verticale

Il **credito Iva** può essere **liberamente utilizzato** a fronte di **debiti** per il **medesimo tributo** (cosiddetta **compensazione verticale**), risultanti dalle liquidazioni periodiche dell'anno 2017, ancorché l'utilizzo venga esposto nel Mod. F24.

Richiesta di rimborso

L'alternativa, da indicare nel rigo «**VX4**», è rappresentata dalla **richiesta di rimborso** del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo 2016, ai sensi dell'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Importo di cui si richiede il rimborso	1	.00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	.00
Causale del rimborso	3 ☐	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso
	4 ☐	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
		.00
Contribuenti Subappaltatori	6 ☐	Esonero garanzia
		7 ☐

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

8

FIRMA

Interpello ⁹ ☐

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10

FIRMA

Si evidenzia che la causale del rimborso, di cui al campo 3, deve essere individuata esclusivamente tra quelle indicate nella Tabella n. 6.

TABELLA N. 6 - CAUSALE DEL RIMBORSO DA INDICARE NEL RIGO «VX4»		
Codice	Causale del rimborso	Norma collegata
1	Contribuenti che nel corso dell'anno 2016 hanno cessato l'attività	Art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972
2	Coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Si evidenzia che l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni deve superare quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%	Art. 30, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972
Codice	Causale del rimborso	Norma collegata
3	Contribuenti che hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 41 e 58, D.L. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016	Art. 30, co. 3, lett. b), D.P.R. 633/1972
4	Limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni	Art. 30, co. 3, lett. c), D.P.R.

Studio Associato Trombetta Teruggia

	ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche	633/1972
5	Contribuenti che hanno effettuato nel 2016 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972	Art. 30, co. 3, lett. d), D.P.R. 633/1972
6	Operatori non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. 633/1972, ovvero che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato ai sensi dell'art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972, legittimato a richiedere il rimborso dell'imposta	Art. 30, co. 3, e art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972
7	Produttori agricoli che hanno effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – Parte Prima, ai sensi dell'art. 8, co. 1, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, D.P.R. 633/1972, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi	Art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972
8	Dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni a credito Iva, anche se inferiori a 2.582,28 euro	Art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972
9	Contribuente che ha presentato le dichiarazioni relative agli ultimi tre anni a credito, anche se inferiori a 2.582,28 euro, nell'ipotesi di possesso di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempre che se non compresi nel minor credito chiesto a rimborso	Art. 30, co. 3, lett. c) e 4, D.P.R. 633/1972
10	Contribuenti che hanno aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2015 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2014, nonché i soggetti che nell'anno 2014 partecipavano ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2015 non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all'anno 2014	Art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972
11	Soggetti che a partire dall'anno d'imposta 2016 si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014	Art. 1, co. 63, L. 190/2014

Inoltre, i **contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso**, da indicare nel campo 4 con il codice corrispondente, sono quelli indicati nella Tabella n. 7.

TABELLA N. 7 - COMPILAZIONE DEL CAMPO 4 DEL RIGO «VX4»	
Codice	Tipologia di soggetti
1	Soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto di cui all'art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. 633/1972
2	Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 37.10.1 di Atecofin 2004 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici)
Codice	Tipologia di soggetti
3	Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 27.43.0 di Atecofin 2004 (produttori di zinco, piombo e stagno, nonché semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi)
4	Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 27.42.0 di Atecofin 2004 (produttori di alluminio e semilavorati)

Studio Associato Trombetta Teruggia

5	Soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 30.30.09 di Atecofin 2007 (fabbricatori di aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi)
6	Soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972
7	Soggetti che svolgono l'attività individuata dal codice 59.14.00 di Atecofin 2007 (coloro che esercitano l'attività di proiezione cinematografica)
8	Soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi di cui all'art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972

Utilizzo in compensazione orizzontale

L'alternativa, da indicare nel rigo «**VX5**», è rappresentata dalla **compensazione orizzontale**, ossia con **altri tributi, contributi o premi**, del credito Iva annuale.

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

,00

Tale utilizzo trova una serie di **limitazioni** collegate all'**ammontare** che il contribuente intende destinare per detta compensazione. Innanzitutto occorre ricordare che la **compensazione «orizzontale»** del **credito Iva**:

- è **liberamente fruibile** per importi **inferiori a 5.000 euro**;
- è **subordinata** alla **preventiva presentazione** della **dichiarazione annuale** ed all'utilizzo dei **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate per **importi compresi tra 5.001 e 15.000 euro**. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative dall'art. 4, co. 11-novies, D.L. 3/2015;
- è **subordinata** alla **preventiva presentazione** della **dichiarazione annuale**, munita di **visto di conformità**, ed all'utilizzo dei **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate per importi **compresi tra 15.001 e 700.000 euro**.

TABELLA N. 8 - UTILIZZABILITÀ DEL CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE			
Importo del credito	Adempimenti preventivi	Data di utilizzo	Modalità di utilizzo
Credito minore o uguale a 5.000 euro	Nessuno	Dall'1.1.2016	F24 (Fisconline, Entratel, <i>home banking</i> o <i>remote banking</i>)
Credito compreso tra 5.001 a 15.000 euro	Presentazione della dichiarazione	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione	F24 (Fisconline o Entratel)
Credito maggiore o uguale a 15.001 euro	Presentazione della dichiarazione con apposizione del visto di conformità	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione	F24 (Fisconline o Entratel)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31, co. 1, D.L. 78/2010, la presenza di **debiti iscritti a ruolo scaduti**, per **imposte erariali** e **accessori**, di ammontare **superiore a 1.500 euro**, **blocca** la **compensazione** di tipo **orizzontale**.